

# LE DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE

## PREMESSA

In prossimità dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/99 di riordino della riscossione mediante ruolo, che ha comportato la parziale riscrittura delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi, si è ritenuto utile pubblicare il testo aggiornato del D.P.R. 602/73 valido a partire dal 01.07.1999.

Pertanto il presente volumetto "Palm-Size" contiene il testo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante: «*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*», aggiornato con le modifiche apportate, a decorrere dal 01.07.1999, dal D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 recante: «*Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337*».

Altresì si è ritenuto utile coordinare tale provvedimento con le seguenti disposizioni legislative complementari, riguardanti la riscossione:

- D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 recante: «*Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337*» Capo II (*Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo*) e Capo III (*Disposizioni transitorie e finali*)
- D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129 recante: «*Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, a norma dell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146*»
- D.L. 11 marzo 1997, n. 50, conv., con mod., dalla L 9 maggio 1997, n. 122, art. 4 (*Versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione*)
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 recante: «*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'IVA, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*», Capo III (*Disposizioni in materia di riscossione*) e Capo IV (*Disposizioni in materia di rimborsi*)
- D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445 recante: «*Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo*».

**D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602**

«Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito» ..... pag. 10

**Appendice Legislativa**

**D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 recante**

«Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337» Capo II (Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo) e Capo III (Disposizioni transitorie e finali) ..... pag. 65

**D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129**

«Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, a norma dell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146» ..... pag. 79

**D.L. 11 marzo 1997, n. 50, conv., con mod.,  
dalla L 9 maggio 1997, n. 122**

Art. 4 (Versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione) ..... pag. 81

**D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241**

«Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'IVA, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», Capo III (Disposizioni in materia di riscossione) e Capo IV (Disposizioni in materia di rimborsi) ..... pag. 82

**D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445**

«Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo» ..... pag. 93

# Sommario

## D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

<b>TITOLO I - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE</b> .....	<b>pag. 10</b>
<b>Capo I - Versamenti diretti</b> .....	<b>pag. 10</b>
<b>Art. 1</b> - Modalità di riscossione .....	<b>pag. 10</b>
<b>Art. 2</b> - Riscossione per ritenuta diretta .....	<b>pag. 10</b>
<b>Art. 3</b> - Riscossione mediante versamenti diretti .....	<b>pag. 10</b>
<b>Art. 3-bis</b> - Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche .....	<b>pag. 12</b>
<b>Art. 4</b> - Acconti d'imposta .....	<b>pag. 12</b>
<b>Art. 5</b> - Esattoria competente a ricevere il versamento diretto .....	<b>pag. 13</b>
<b>Art. 5-bis</b> - Versamento ad ufficio incompetente .....	<b>pag. 13</b>
<b>Art. 6</b> - Distinta dei versamenti diretti .....	<b>pag. 13</b>
<b>Art. 7</b> - Versamento diretto mediante conti correnti postali .....	<b>pag. 14</b>
<b>Art. 8</b> - Termini per il versamento diretto .....	<b>pag. 14</b>
<b>Art. 9</b> - Mancato o ritardato versamento diretto .....	<b>pag. 15</b>
<b>Capo II - Riscossione mediante ruoli</b> .....	<b>pag. 16</b>
<b>Art. 10</b> - Definizioni .....	<b>pag. 16</b>
<b>Art. 11</b> - Oggetto e specie dei ruoli .....	<b>pag. 16</b>
<b>Art. 12</b> - Formazione e contenuto dei ruoli .....	<b>pag. 16</b>
<b>Art. 12-bis</b> - Importo minimo iscrivibile a ruolo .....	<b>pag. 17</b>
<b>Art. 13</b> - Termine per la formazione e l'invio dei ruoli all'intendenza .....	<b>pag. 17</b>
<b>Art. 14</b> - Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo .....	<b>pag. 17</b>
<b>Art. 15</b> - Iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi .....	<b>pag. 18</b>
<b>Art. 15-bis</b> - Iscrizioni nei ruoli straordinari .....	<b>pag. 19</b>
<b>Art. 16</b> - Versamenti diretti non computati .....	<b>pag. 19</b>
<b>Art. 17</b> - Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo .....	<b>pag. 19</b>
<b>Art. 18</b> - Ripartizione delle imposte in rate .....	<b>pag. 19</b>
<b>Art. 19</b> - Dilazione del pagamento .....	<b>pag. 20</b>
<b>Art. 19-bis</b> - Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali .....	<b>pag. 20</b>
<b>Art. 20</b> - Interessi per ritardata iscrizione a ruolo .....	<b>pag. 21</b>
<b>Art. 21</b> - Interessi per la dilazione del pagamento .....	<b>pag. 21</b>
<b>Art. 22</b> - Attribuzione degli interessi .....	<b>pag. 22</b>
<b>Art. 23</b> - Esecutorietà dei ruoli .....	<b>pag. 22</b>
<b>Art. 24</b> - Consegna del ruolo al concessionario .....	<b>pag. 22</b>
<b>Art. 25</b> - Cartella di pagamento .....	<b>pag. 22</b>
<b>Art. 26</b> - Notificazione della cartella di pagamento .....	<b>pag. 23</b>
<b>Art. 27</b> - Luogo e tempo del pagamento .....	<b>pag. 23</b>
<b>Art. 28</b> - Modalità di pagamento .....	<b>pag. 24</b>
<b>Art. 28-bis</b> - Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali .....	<b>pag. 24</b>
<b>Art. 29</b> - Rilascio della quietanza .....	<b>pag. 26</b>
<b>Art. 30</b> - Interessi di mora .....	<b>pag. 26</b>

<b>Art. 31</b> - Imputazione dei pagamenti .....	<b>pag. 26</b>
<b>Art. 32</b> - Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili .....	<b>pag. 27</b>
<b>Art. 33</b> - Responsabilità solidale per l'imposta locale sui redditi .....	<b>pag. 27</b>
<b>Art. 34</b> - Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche .....	<b>pag. 27</b>
<b>Art. 35</b> - Solidarietà del sostituto di imposta .....	<b>pag. 28</b>
<b>Art. 36</b> - Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci .....	<b>pag. 28</b>
<b>Art. 37</b> - Rimborso di ritenute dirette .....	<b>pag. 29</b>
<b>Art. 38</b> - Rimborso di versamenti diretti .....	<b>pag. 29</b>
<b>Art. 39</b> - Sospensione amministrativa della riscossione .....	<b>pag. 30</b>
<b>Art. 40</b> - Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie .....	<b>pag. 30</b>
<b>Art. 41</b> - Rimborso d'ufficio .....	<b>pag. 30</b>
<b>Art. 42</b> - Esecuzione del rimborso .....	<b>pag. 31</b>
<b>Art. 42-bis</b> - Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata .....	<b>pag. 31</b>
<b>Art. 43</b> - Recupero di somme erroneamente rimborsate .....	<b>pag. 33</b>
<b>Art. 43-bis</b> - Cessione dei crediti di imposta .....	<b>pag. 33</b>
<b>Art. 43-ter</b> - Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo .....	<b>pag. 34</b>
<b>Art. 44</b> - Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate .....	<b>pag. 35</b>
<b>Art. 44-bis</b> - Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata .....	<b>pag. 35</b>
<b>TITOLO II - RISCOSSIONE COATTIVA .....</b>	<b>pag. 36</b>
<b>Capo I - Disposizioni generali .....</b>	<b>pag. 36</b>
<b>Art. 45</b> - Riscossione coattiva .....	<b>pag. 36</b>
<b>Art. 46</b> - Delega ad altro concessionario .....	<b>pag. 36</b>
<b>Art. 47</b> - Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche .....	<b>pag. 36</b>
<b>Art. 48</b> - Tasse e diritti per atti giudiziari .....	<b>pag. 37</b>
<b>Capo II - Espropriazione forzata .....</b>	<b>pag. 37</b>
<b>Sezione I - Disposizioni generali .....</b>	<b>pag. 37</b>
<b>Art. 49</b> - Espropriazione forzata .....	<b>pag. 37</b>
<b>Art. 50</b> - Termine per l'inizio dell'esecuzione .....	<b>pag. 37</b>
<b>Art. 51</b> - Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati .....	<b>pag. 38</b>
<b>Art. 52</b> - Procedimento di vendita .....	<b>pag. 38</b>
<b>Art. 53</b> - Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione .....	<b>pag. 38</b>
<b>Art. 54</b> - Intervento dei creditori .....	<b>pag. 38</b>
<b>Art. 55</b> - Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati .....	<b>pag. 39</b>
<b>Art. 56</b> - Deposito degli atti e del prezzo .....	<b>pag. 39</b>
<b>Art. 57</b> - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi .....	<b>pag. 40</b>
<b>Art. 58</b> - Opposizione di terzi .....	<b>pag. 41</b>
<b>Art. 59</b> - Risarcimento dei danni .....	<b>pag. 42</b>
<b>Art. 60</b> - Sospensione dell'esecuzione .....	<b>pag. 42</b>
<b>Art. 61</b> - Estinzione del procedimento per pagamento del debito .....	<b>pag. 42</b>
<b>Sezione II - Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare .....</b>	<b>pag. 42</b>
<b>Art. 62</b> - Disposizioni particolari sui beni pignorabili .....	<b>pag. 42</b>
<b>Art. 63</b> - Astensione dal pignoramento .....	<b>pag. 44</b>

<b>Art. 64</b> - Custodia dei beni pignorati .....	<b>pag. 44</b>
<b>Art. 65</b> - Notifica del verbale di pignoramento .....	<b>pag. 44</b>
<b>Art. 66</b> - Avviso di vendita dei beni pignorati .....	<b>pag. 45</b>
<b>Art. 67</b> - Incanto anticipato .....	<b>pag. 45</b>
<b>Art. 68</b> - Prezzo base del primo incanto .....	<b>pag. 45</b>
<b>Art. 69</b> - Secondo incanto .....	<b>pag. 45</b>
<b>Art. 70</b> - Beni invenduti .....	<b>pag. 45</b>
<b>Art. 71</b> - Intervento degli istituti vendite giudiziarie .....	<b>pag. 46</b>
<b>Sezione III</b> - <i>Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi</i> .....	<b>pag. 46</b>
<b>Art. 72</b> - Pignoramento di fitti o pigioni .....	<b>pag. 46</b>
<b>Art. 73</b> - Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi .....	<b>pag. 47</b>
<b>Art. 74</b> - Vendita e assegnazione dei crediti pignorati .....	<b>pag. 47</b>
<b>Art. 75</b> - Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni .....	<b>pag. 48</b>
<b>Sezione IV</b> - <i>Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare</i> .....	<b>pag. 48</b>
<b>Art. 76</b> - Espropriazione immobiliare .....	<b>pag. 48</b>
<b>Art. 77</b> - Iscrizione di ipoteca .....	<b>pag. 48</b>
<b>Art. 78</b> - Avviso di vendita .....	<b>pag. 49</b>
<b>Art. 79</b> - Prezzo base e cauzione .....	<b>pag. 49</b>
<b>Art. 80</b> - Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita .....	<b>pag. 51</b>
<b>Art. 81</b> - Secondo e terzo incanto .....	<b>pag. 51</b>
<b>Art. 82</b> - Versamento del prezzo .....	<b>pag. 51</b>
<b>Art. 83</b> - Progetto di distribuzione .....	<b>pag. 52</b>
<b>Art. 84</b> - Distribuzione della somma ricavata .....	<b>pag. 52</b>
<b>Art. 85</b> - Assegnazione dell'immobile allo Stato .....	<b>pag. 52</b>
<b>Capo III</b> - <b>Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati</b> .....	<b>pag. 53</b>
<b>Art. 86</b> - Fermo di beni mobili registrati .....	<b>pag. 53</b>
<b>Capo IV</b> - <b>Procedure concorsuali</b> .....	<b>pag. 54</b>
<b>Sezione I</b> - <i>Fallimento e liquidazione coatta amministrativa</i> .....	<b>pag. 54</b>
<b>Art. 87</b> - Domanda di ammissione al passivo .....	<b>pag. 54</b>
<b>Art. 88</b> - Ammissione al passivo con riserva .....	<b>pag. 54</b>
<b>Art. 89</b> - Esenzione dell'azione revocatoria .....	<b>pag. 55</b>
<b>Sezione II</b> - <b>Concordato preventivo e amministrazione controllata</b> .....	<b>pag. 56</b>
<b>Art. 90</b> - Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata .....	<b>pag. 56</b>
<b>Art. 91</b> - Espropriazione di navi e aeromobili .....	<b>pag. 56</b>
<b>Art. 91-bis</b> - Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi .....	<b>pag. 57</b>
<b>Art. 92</b> - Ritardati od omessi versamenti diretti .....	<b>pag. 57</b>
<b>Art. 92-bis</b> - Mancata o irregolare documentazione probatoria .....	<b>pag. 57</b>
<b>Art. 93</b> - Versamenti ad ufficio incompetente .....	<b>pag. 58</b>
<b>Art. 94</b> - Incompletezza delle distinte di versamento .....	<b>pag. 58</b>
<b>Art. 95</b> - Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte .....	<b>pag. 58</b>
<b>Art. 96</b> - Pagamenti di crediti a contribuenti morosi .....	<b>pag. 58</b>
<b>Art. 97</b> - Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli .....	<b>pag. 59</b>
<b>Art. 98</b> - Applicazione delle sanzioni .....	<b>pag. 59</b>

<b>TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI</b> .....	<b>pag. 60</b>
<b>Art. 99</b> - Versamento delle ritenute sui dividendi .....	<b>pag. 60</b>
<b>Art. 100</b> - Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi .....	<b>pag. 60</b>
<b>Art. 100-bis</b> - Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974.....	<b>pag. 61</b>
<b>Art. 100-ter</b> - Ammontare degli acconti .....	<b>pag. 61</b>
<b>Art. 100-quater</b> - Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l'anno 1974 .....	<b>pag. 62</b>
<b>Art. 100-quinquies</b> - Riscossione degli acconti .....	<b>pag. 62</b>
<b>Art. 100-sexies</b> - Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l'anno 1974 .....	<b>pag. 63</b>
<b>Art. 101</b> - Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi .....	<b>pag. 63</b>
<b>Art. 102</b> - Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi .....	<b>pag. 63</b>
<b>Art. 103</b> - Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato .....	<b>pag. 63</b>
<b>Art. 104</b> - Disposizioni abrogate .....	<b>pag. 63</b>
<b>Art. 105</b> - Entrata in vigore .....	<b>pag. 63</b>

## **Appendice Legislativa**

### **D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46**

<b>Capo II - Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo</b> .....	<b>pag. 65</b>
<b>Art. 17</b> - Entrate riscosse mediante ruolo .....	<b>pag. 65</b>
<b>Art. 18</b> - Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .....	<b>pag. 65</b>
<b>Art. 19</b> - Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi .....	<b>pag. 65</b>
<b>Art. 20</b> - Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato .....	<b>pag. 66</b>
<b>Art. 21</b> - Presupposti dell'iscrizione a ruolo .....	<b>pag. 66</b>
<b>Art. 22</b> - Decreti di attuazione .....	<b>pag. 66</b>
<b>Art. 23</b> - Termini di decadenza .....	<b>pag. 67</b>
<b>Art. 24</b> - Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali .....	<b>pag. 67</b>
<b>Art. 25</b> - Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali .....	<b>pag. 68</b>
<b>Art. 26</b> - Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi .....	<b>pag. 68</b>
<b>Art. 27</b> - Accessori dei crediti previdenziali .....	<b>pag. 68</b>
<b>Art. 28</b> - Sospensione amministrativa della riscossione .....	<b>pag. 70</b>
<b>Art. 29</b> - Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie .....	<b>pag. 70</b>
<b>Art. 30</b> - Esito negativo del terzo incanto nell'espropriazione forzata immobiliare .....	<b>pag. 71</b>
<b>Art. 31</b> - Limiti all'applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali .....	<b>pag. 71</b>
<b>Art. 32</b> - Riscossione spontanea a mezzo ruolo .....	<b>pag. 71</b>
<b>Capo III - Disposizioni transitorie e finali</b> .....	<b>pag. 71</b>
<b>Art. 33</b> - Modifica dell'articolo 2752 del codice civile .....	<b>pag. 71</b>
<b>Art. 34</b> - Modifica dell'articolo 2771 del codice civile .....	<b>pag. 72</b>
<b>Art. 35</b> - Denominazioni .....	<b>pag. 72</b>

<b>Art. 36</b> - Disposizioni transitorie.....	<b>pag. 72</b>
<b>Art. 37</b> - Abrogazioni .....	<b>pag. 74</b>
<b>Art. 38</b> - Norma di coordinamento .....	<b>pag. 78</b>
<b>Art. 39</b> - Entrata in vigore .....	<b>pag. 78</b>

<b><u>D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129</u></b> .....	<b>pag. 79</b>
---	----------------

**D.L. 11 marzo 1997, n. 50, conv., con mod., dalla L 9 maggio 1997, n. 122**

<b>Art. 4</b> - Versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione .....	<b>pag. 81</b>
--	----------------

**D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241**

<b>Capo III - Disposizioni in materia di riscossione</b> .....	<b>pag. 82</b>
<b>Sezione I - <i>Versamento unitario e compensazione</i></b> .....	<b>pag. 82</b>
<b>Art. 17</b> - Oggetto .....	<b>pag. 82</b>
<b>Art. 18</b> - Termini di versamento .....	<b>pag. 84</b>
<b>Art. 19</b> - Modalità di versamento mediante delega .....	<b>pag. 85</b>
<b>Art. 20</b> - Pagamenti rateali .....	<b>pag. 86</b>
<b>Art. 21</b> - Adempimenti delle banche .....	<b>pag. 88</b>
<b>Art. 22</b> - Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari .....	<b>pag. 88</b>
<b>Art. 23</b> - Pagamento con mezzi diversi dal contante .....	<b>pag. 88</b>
<b>Sezione II - <i>Disposizioni relative al periodo transitorio</i></b> .....	<b>pag. 89</b>
<b>Art. 24</b> - Modalità di versamento .....	<b>pag. 89</b>
<b>Art. 25</b> - Decorrenza e garanzie .....	<b>pag. 90</b>
<b>Sezione III - <i>Sanzioni</i></b> .....	<b>pag. 91</b>
<b>Art. 26</b> - Sanzioni al concessionario .....	<b>pag. 91</b>
<b>Sezione IV - <i>Disposizioni varie</i></b> .....	<b>pag. 91</b>
<b>Art. 27</b> - Comitato di indirizzo .....	<b>pag. 91</b>
<b>Art. 28</b> - Versamenti in favore di enti previdenziali .....	<b>pag. 91</b>
<b>Art. 29</b> - Copertura finanziaria .....	<b>pag. 92</b>
<b>Capo IV - Disposizioni in materia di rimborsi</b> .....	<b>pag. 92</b>
<b>Art. 30</b> - Rimborso del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio .....	<b>pag. 92</b>
<b>Art. 31</b> - Rimborso del credito IVA .....	<b>pag. 92</b>

<b><u>D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445</u></b> .....	<b>pag. 93</b>
---	----------------

# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

## 29 settembre 1973, n. 602

### Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

*Aggiornato con le modifiche apportate, a decorrere dal 01.07.1999, dal D.Lgs. 26/02/1999, n. 46*

*(Per la relazione illustrativa del D.Lgs. vedi "Finanza & Fisco" n. 12/99, pag. 1430)*

#### TITOLO I

#### RISCOSSIONE

#### DELLE IMPOSTE

#### CAPO I

#### VERSAMENTI DIRETTI

##### Art. 1

##### *Modalità di riscossione*

[1] Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:

- a) ritenuta diretta;
- b) versamenti diretti del contribuente al **concessionario** e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; *(La parola «concessionario» è stata così sostituita alla precedente «esattoria» dall'art. 35 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999).*

- c) iscrizione nei ruoli.

##### Art. 2

##### *Riscossione per ritenuta diretta*

[1] Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme

sulla contabilità generale dello Stato.

##### Art. 3

##### *Riscossione mediante versamenti diretti (1)*

[1] Sono riscosse mediante versamento diretto al **concessionario**:

1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28 del DPR 29/09/1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo; *(La parola «concessionario» è stata così sostituita alla precedente «esattoria» dall'art. 35 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999).*

[2] *(numero soppresso dall'art. 3 del DPR 24/12/1976, n. 920)*

3) **l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale (2);** *(Numero così sostituito dall'art. 12,*



*comma 11, lett. a) del D.Lgs. 21/11/1997, n. 461 a decorrere dal 01.07.1998 al precedente che si riporta:*

3) *l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale;*)

[4] *(numero soppresso dall'art. 1-bis del DL 02/10/1981, n. 546, conv., con mod., dalla L 01/12/1981, n. 692]*

5) *le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1)*

6) *l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.*

[2] *Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:*

*a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n.1);*

***b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1) (2);*** *(lettera così sostituita dall'art. 12, comma 11, lett. b) del D.Lgs. 21/11/1997, n. 461 a decorrere dal 01.07.1998 alla precedente che si riporta:*

*b) le ritenute operate dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito a norma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, e dell'ultimo comma dell'art. 27 del decreto indicato al primo comma, n. 1); )*

***c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto (2);*** *(lettera così sostituita dall'art. 12, comma 11, lett. c) del D.Lgs. 21/11/1997, n. 461 a decorrere dal 01.07.1998 alla precedente che si riporta:*

*c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, ad esclusione di quella applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del DPR 29/09/1973, n. 597.*

*d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;*

*e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;*

***f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipo rimborso di obbligazioni e titoli similari (2);*** *(lettera così sostituita dall'art. 12, comma 11, lett. d) del D.Lgs. 21/11/1997, n. 461 a decorrere dal 01.07.1998 alla precedente che si riporta:*

*f) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, terzo e quinto comma, del decreto indicato al n. 1);)*

g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;

h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'art. 1 del DL 02/10/1981, n. 546, conv., con mod., dalla L 01/12/1981, n. 692.

(1) Vedi il Capo III (*Disposizioni in materia di riscossione*) del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 ed in particolare l'art. 17 riportato in appendice.

(2) Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 14 del D.Lgs. 21/11/1997, n. 461.

### Art. 3-bis

#### *Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (1)*

[1] Il versamento dell'Irpef, di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha rice-

vuto e l'impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

[2] Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille.

(1) Vedi il Capo III (*Disposizioni in materia di riscossione*) del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 ed in particolare l'art. 17 riportato in appendice.

### Art. 4

#### *Acconti d'imposta (1)*

[[1] *A titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale è corrisposto, in due quote uguali, il quaranta per cento dell'imposta relativa all'imponibile dichiarato nell'anno precedente, depurata delle ritenute alla fonte.*

[2] *L'acconto è ridotto al venti per cento, da versare in un'unica quota, se il reddito complessivo netto dichiarato nell'anno è inferiore per oltre il sessanta per cento a quello indicato nella dichiarazione presentata nell'anno precedente.*

[3] *L'acconto non è dovuto qualora la dichiarazione annuale non comporti obblighi di imposta, tenuto anche conto della ritenuta alla fonte, ovvero quando trat-*

*tasi di prima dichiarazione.]*

(1) Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 02/12/1975, n. 576.

### Art. 5

#### *Esattoria competente a ricevere il versamento diretto (1)*

*[[1] Il versamento diretto di cui al primo comma dell'art. 3 si esegue all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.*

*[2] Il versamento eventualmente effettuato all'esattoria incompetente è valido salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 93. L'esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente.]*

(1) Articolo abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 a decorrere dal 12.08.1997.

### Art. 5-bis

#### *Versamento ad ufficio incompetente*

*[1] Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali è prescritto il versamento ad un **concessionario** è valido, fermo restando il diritto del **concessionario** competente all'attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verrà effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza. (Le parole «concessionario» sono state così sostituite alle precedenti «esattoria» ed «esattore» dall'art. 35 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999).*

*[2] Il versamento diretto al **concessionario** di imposte per le quali è prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria è valido. Al **concessionario** che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato (Le parole «concessionario» sono state così sostituite alle precedenti «esattoria» ed «esattore» dall'art. 35 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999).*

*[3] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 93.*

### Art. 6

#### *Distinta dei versamenti diretti (1)*

*[1] Il versamento diretto è ricevuto dai **concessionari** esattorie in base a distinta di versamento. (La parola «concessionari» è stata così sostituita alla precedente «esattorie» dall'art. 35 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999).*

*[2] La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, il domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.*

*[3] Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.*

*[4] Il **concessionario** rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa. (La parola «concessionario» è stata così sostituita alla precedente «esattoria» dall'art. 35 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999).*

[5] La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

[6] Il **concessionario** non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma. (*La parola «concessionario» è stata così sostituita alla precedente «esattoria» dall'art. 35 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999*).

(1) Vedi il Capo III (*Disposizioni in materia di riscossione*) del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 ed in particolare l'art. 17 riportato in appendice.

### Art. 7

#### *Versamento diretto mediante conti correnti postali (1)*

[1] Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato al **concessionario** su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento. (*La parola «concessionario» è stata così sostituita alla precedente «esattore» dall'art. 35 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999*).

(1) Vedi il Capo III (*Disposizioni in materia di riscossione*) del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 ed in

particolare l'art. 17 riportato in appendice.

### Art. 8

#### *Termini per il versamento diretto (1)*

[1] I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato al **concessionario** devono essere eseguiti:

1) entro i primi sedici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'art. 3, comma 1, n. 1) e dal comma 2, lett. a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso comma 2; (*la parola «concessionario» è stata così sostituita alla precedente «esattoria» dall'art. 35 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999*)

[2] (*numero soppresso dall'art. 3 del DPR 24/12/1976, n. 920*)]

3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);

3-bis) nel termine di un mese dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, comma 2, lett. e);

3-ter) entro i primi sedici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera d);

[4] *entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è deliberata la distribuzione degli utili o degli acconti per la parte della ritenuta commisurata*

*al dieci per cento degli utili stessi ai sensi dell'art. 27, primo comma, del DPR 29/09/1973, n. 600;] (2) (numero abrogato dall'art. 12, comma 12, lett. a) del D.Lgs. 21/11/1997, n. 461 a decorrere dal 01.07.1998)*

**5) entro il 16 aprile, il 16 luglio, il 16 ottobre ed il 16 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (2) (Numero così sostituito dall'art. 12, comma 12, lett. a) del D.Lgs. 21/11/1997, n. 461 a decorrere dal 01.07.1998 al precedente che si riporta:**

*5) entro il 1° marzo e il 1° settembre di ciascun anno per gli importi versati dai soci nel semestre precedente relativamente agli utili di cui al secondo comma dell'art. 27 del decreto indicato al n. 4) e per le maggiori ritenute effettuate in base all'aliquota del quindici per cento e del trenta per cento sugli utili pagati nel semestre precedente.)*

*[[2] Per le ritenute di cui al secondo comma, lettera b), dell'art. 3, restano fermi i termini indicati nell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.] (2) (Comma abrogato dall'art. 12, comma 12, lett. b) del D.Lgs. 21/11/1997, n. 461 a decorrere dal 01.07.1998).*

**[3]** Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del DPR 29/09/1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il

Ministro per il tesoro.

**(1)** Vedi il Capo III (*Disposizioni in materia di riscossione*) del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 ed in particolare l'art. 18 riportato in appendice.

**(2)** Per le disposizioni transitorie vedi l'art. 14, commi 1 e 3 del D.Lgs. 21/11/1997, n. 461 che si riporta:

**1.** Le disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli utili derivanti dalla partecipazione a società od enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui è deliberata la distribuzione a partire dalla predetta data. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili la cui prima emissione avviene a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le obbligazioni e titoli simili la cui prima emissione è avvenuta anteriormente, le disposizioni dell'articolo 13 si applicano agli interessi e altri proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sempreché la vita residua del titolo alla predetta data sia superiore a due anni.

*(omissis)*

**3.** Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti, nonché, per i certificati di deposito e di buoni fruttiferi emessi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale ultima data. Continuano ad applicarsi le esenzioni previste per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **Art. 9**

### *Mancato o ritardato versamento diretto*

**[1]** Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli impor-

ti non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del nove per cento (1) annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.

[2] Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.

[3] L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte, riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'Ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-*bis*, secondo comma, e 36-*ter* del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996, la misura dell'interesse è stabilita al sei per cento annuo, ai sensi dell'art. 13 del DL 30/12/1993, n. 557, conv., con mod., dalla L 26/02/1994, n. 133.

A decorrere dal 1° gennaio 1997, la misura dell'interesse è stabilita al cinque per cento annuo, ai sensi del comma 141 dell'art. 3 della L 23/12/1996, n. 662.

## CAPO II

### RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI (1)

(1) Per l'estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo alle entrate dello Stato e degli enti pubblici vedi il Capo II del D.Lgs. 46/99 riportato in appendice.

#### Art. 10

##### Definizioni (1)

**1. Ai fini del presente decreto si intende per:**

**a) “concessionario”:** il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;

**b) “ruolo”:** l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.

(1) Articolo sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

#### Art. 11

##### Oggetto e specie dei ruoli (1) (2)

**1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.**

**2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.**

**3. I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(2) Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 i riferimenti contenuti nelle norme ai ruoli principali, suppletivi e speciali, già disciplinati dal D.P.R. n. 602/73, si intendono effettuati ai ruoli ordinari di cui al presente articolo.

#### Art. 12

##### Formazione e contenuto dei ruoli (1)

**1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.**

**2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.**

**3. Nel ruolo deve essere comunque indicato il numero del codice fiscale del contribuente; in difetto non può farsi luogo all'iscrizione.**

**4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

### **Art. 12-bis (1) (2)**

*Importo minimo iscrivibile a ruolo*

**1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.**

(1) Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(2) Vedi art. 36 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 riportato in appendice.

### **Art. 13**

*Termine per la formazione e l'invio dei ruoli all'intendenza (1)*

*[ [1] I ruoli principali e suppletivi sono*

*di regola formati e consegnati all'intendenza di finanza entro il 15 febbraio, il 15 luglio, il 15 settembre e il 15 dicembre di ciascun anno.*

*[2] Della consegna dei ruoli all'intendenza di finanza è redatto processo verbale in duplice esemplare. Uno di tali esemplari deve restare affisso in apposito albo in locali aperti al pubblico presso l'ufficio delle imposte dal giorno 5 al giorno 15 del mese successivo a quello della consegna dei ruoli all'intendenza di finanza.]*

(1) Articolo abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

### **Art. 14**

*Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo (1)*

**[1] Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:**

a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;

b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;

d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

(1) Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione si applica alle sole imposte sui redditi.

**Art. 15***Iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi (1)*

[1] Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. (Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462. Tale sostituzione si applica ai periodi d'imposta relativamente ai quali le dichiarazioni devono essere presentate a decorrere dallo 01.01.1999).

[2] Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

a) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;

b) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza di tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;

c) dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte d'appello, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato.] (Comma abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.)

[3] Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai

sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi (2).

(1) Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione si applica alle sole imposte sui redditi.

(2) Vedasi art. 68 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 che si riporta:

**Art. 68***Pagamento del tributo*

*[e delle sanzioni pecuniarie in pendenza del processo] (1)*

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle Commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

a) per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;

b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione tributaria regionale.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

3. Le imposte suppletive *[e le sanzioni pecuniarie]* debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione. (Le parole «e le sanzioni pecuniarie» sono state abrogate dal punto 2), lett. d), comma 1, art. 29, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472).

(1) - Le parole: «e delle sanzioni pecuniarie in pendenza



*del processo» della rubrica sono state abrogate dal punto 1), lett. d), comma 1, art. 29, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472).*

### **Art. 15-bis**

#### *Iscrizioni nei ruoli straordinari (1) (2)*

**1. In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.**

(1) Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(2) Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione si applica alle sole imposte sui redditi.

### **Art. 16**

#### *Versamenti diretti non computati (1)*

*[[1] Se i versamenti diretti effettuati dal contribuente, ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), non sono stati dedotti, per qualunque causa, in sede di formazione del ruolo, l'ufficio delle imposte, su segnalazione dell'esattore o su istanza del contribuente, provvede allo sgravio dal ruolo della corrispondente somma. Per tale somma compete all'esattore soltanto l'aggio stabilito per la riscossione mediante versamenti diretti.]*

(1) Articolo soppresso dall'art. 3 del DPR 24/12/1976, n. 920.

### **Art. 17**

#### *Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo (1) (2)*

**1. Le somme dovute dai contribuen-**

**ti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:**

**a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (3);**

**b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (3);**

**c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(2) Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione si applica esclusivamente alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto.

(3) Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 le disposizioni contenute nell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.

### **Art. 18**

#### *Ripartizione delle imposte in rate (1)*

*[[1] Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, sono ripartite in due rate consecutive con sca-*

denza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di settembre e dei mesi di febbraio e aprile per i ruoli di dicembre.

[2] *L'imposta locale sui redditi non determinati catastalmente dovuta dai soggetti all'Irpeg è iscritta nei ruoli principali e riscossa in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre.*

[3] *Le imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari sono rimosse in unica soluzione alla prima scadenza utile.*

[4] *Le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte nei ruoli principali sono rimosse in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di giugno, novembre, febbraio e aprile rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre. Le ritenute alla fonte liquidate ai sensi del predetto art. 36-bis, ed iscritte nei ruoli speciali sono rimosse in unica soluzione alla scadenza immediatamente successiva a quella prevista dal comma precedente.]*

(1) Articolo abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

## Art. 19

### *Dilazione del pagamento (1)*

**1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pa-**

**gamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.**

**2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.**

**3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:**

**a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;**

**b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;**

**c) il carico non può più essere rateizzato.**

**4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

## Art. 19-bis

### *Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali (1)*

**1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad**

**un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.**

(1) Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

### **Art. 20**

#### *Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (1) (2)*

**[1] Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo.**

(1) Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(2) Ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione si applica alle sole imposte sui redditi ed esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.

### **Art. 21**

#### *Interessi per la dilazione del pagamento (1) (2)*

**[1] Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli**

**interessi al tasso del sei per cento annuo.** (Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999, al precedente che si riporta:

[1] Sull'ammontare delle somme il cui pagamento, ai sensi dell'art. 19, è posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica l'interesse del 3 per cento (3) per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla scadenza medesima.)

[2] L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

[3] I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.

(1) La rubrica è stata così sostituita dall'art. 9, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999, alla precedente «Interessi per prolungata rateazione».

(2) Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione si applica alle sole imposte sui redditi.

(3) Ai sensi dell'art. 3, comma 141 della L. 23/12/1996, n. 662 gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dall'articolo 21 (nella previgente formulazione alle modifiche apportate dal D.Lgs. 46/99) del DPR 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento.

**Art. 22***Attribuzione degli interessi*

[1] Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.

**Art. 23***Esecutorietà dei ruoli (1)*

[1. *Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.*

2. *Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.*

3. *Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorietà.]*

(1) Articolo così sostituito dall'art. 24, comma 3 della L 27/12/1997, n. 449, e successivamente abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

**Art. 24***Consegna del ruolo al concessionario (1)*

**1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui**

**esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.**

**2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalità telematiche.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

**Art. 25***Cartella di pagamento (1)*

**1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede.**

**2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.**

**3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

**Art. 26***Notificazione della cartella di pagamento*

**[1] La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma. (Comma così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999, al precedente che si riporta:**

*[1] La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell'esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo.)*

**[2] Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa,**

all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

**[3] Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.**

**[4] Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. (La parola «concessionario» è stata così sostituita alla precedente «esattore» dall'art. 35 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999)**

**[5] Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto.**

**Art. 27***Luogo e tempo del pagamento (1)*

**[[1] Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la sede dell'esattoria entro otto giorni dalla scadenza.**

**[2] Se ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi dalla sede dell'esattoria, questa è tenuta a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione.**

[3] *L'adempimento dell'anzidetta pubblicità deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del sindaco.]*

(1) Articolo abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

## Art. 28

### Modalità di pagamento (1)

**1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione sono a carico del contribuente.**

**2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.**

**3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalità devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

## Art. 28-bis

### Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali (1)

[1] I soggetti tenuti al pagamento del-

l'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli artt. 1, 2 e 5 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.

[2] La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni e le attività culturali.

[3] L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli. *(Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. a) della L. 15/05/1997, n. 127)*

[4] Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, presieduta dallo stesso Ministro

o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

*[5] Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti.]* (Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, lett. b) della L. 15/05/1997, n. 127)

[6] La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.

[7] L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni e le attività culturali.

[8] Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni e le attività culturali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

[9] Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica del-

l'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.

[10] Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.

[11] Dopo il trasferimento dei beni l'interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l'importo dalla cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.

[12] Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.

[13] Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.

[14] Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai

sensi del precedente ottavo comma.

(1) Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione si applica esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.

### Art. 29

#### *Rilascio della quietanza*

[1] Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'esattore deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.

[ [2] *L'esattore può rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell'uso, dall'ufficio delle imposte.*] (Comma abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999)

[3] Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del **concessionario** espressamente autorizzati dal titolare. *(La parola «concessionario» è stata così sostituita alla precedente «esattoria» dall'art. 35 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999).*

### Art. 30

#### *Interessi di mora (1)*

**1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determina-**

**to annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

### Art. 31

#### *Imputazione dei pagamenti*

[1] Il **concessionario** non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute. *(La parola «concessionario» è stata così sostituita alla precedente «esattore» dall'art. 35 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999).*

[2] Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore del **concessionario**. *(La parola «concessionario» è stata così sostituita alla precedente «esattore» dall'art. 35 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999).*

[3] Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di soprattassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del **concessionario** se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora. *(La parola «concessionario» è stata così sostituita alla precedente «esattore» dall'art.*



35 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999).

[4] Per i debiti di imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.

[5] Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.

### Art. 32

#### *Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili (1)*

[1] Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, soprattasse e interessi iscritti od iscrिवibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.

[2] Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto al **concessionario** di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti. *(La parola «concessionario» è stata così sostituita alla precedente «esattore» dall'art. 35 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999)*

(1) Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione si applica alle sole imposte

sui redditi.

### Art. 33

#### *Responsabilità solidale per l'imposta locale sui redditi (1)*

[1] Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.

[2] La solidarietà di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a più soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.

(1) Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione si applica alle sole imposte sui redditi.

### Art. 34

#### *Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche (1)*

[1] Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest'ultimo.

[2] La responsabilità solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, al computo cumu-

lativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.

[3] Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.

(1) Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione si applica alle sole imposte sui redditi.

### Art. 35

#### *Solidarietà del sostituto di imposta (1)*

[1] Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituto è coobbligato in solido.

(1) Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione si applica alle sole imposte sui redditi.

### Art. 36

#### *Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci (1)*

[1] I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione me-

desima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari.

[2] Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

[3] La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

[4] I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.

[5] Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

[6] La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600.

[7] Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'articolo 39.

(1) Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione si applica alle sole imposte sui redditi.

### Art. 37

#### *Rimborso di ritenute dirette (1) (2)*

[1] Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice civile chiedendo il rimborso.

[2] Avverso la decisione dell'intendente di finanza ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

[3] Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo.

(1) Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione si applica alle sole imposte sui redditi.

(2) Per le competenze dei centri di servizi vedi l'art. 40 del DPR 27/03/1992, n. 287.

### Art. 38

#### *Rimborso di versamenti diretti (1) (2)*

[1] Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il **concessionario** presso il quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, **entro il termine di decadenza di quarantotto mesi** dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. (*La parola «concessionario» è stata così sostituita alla precedente «esattoria» dall'art. 35 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999. Le parole «entro il termine di decadenza di quarantotto mesi» sono state così sostituite alle precedenti «entro il termine di decadenza di diciotto mesi» dall'art. 1, della L 13/05/1999, n. 133).*

[2] L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

[3] L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.

[4] Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

[5] Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settem-

bre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio.

(1) Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione si applica alle sole imposte sui redditi.

(2) Per le competenze dei centri di servizi vedi l'art. 40 del DPR 27/03/1992, n. 287.

### Art. 39

#### *Sospensione amministrativa della riscossione (1) (2)*

**1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.**

**2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del sette per cento annuo; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(2) Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 per le entrate amministrare dal dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione degli uffici delle entrate la sospensione prevista dal presente articolo, è disposta dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha provveduto all'iscrizione a ruolo.

### Art. 40

#### *Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie (1)*

*[[1] Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo, il rimborso è disposto dall'ufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione.]*

(1) Articolo abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

### Art. 41

#### *Rimborso d'ufficio (1) (2)*

[1] Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

[2] La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla di-

chiarazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis.

[3] Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.

(1) Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione si applica alle sole imposte sui redditi.

(2) Per le competenze dei centri di servizi vedi l'art. 40 del DPR 27/03/1992, n. 287.

## Art. 42

### *Esecuzione del rimborso*

[1] Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte dà avviso al contribuente nonché al concessionario nei casi previsti dall'articolo 43-bis. (Comma così sostituito dall'art. 3, comma 94, lett. a) della L 28/12/1995, n. 549).

[2] Il **concessionario** è tenuto a rimborsare anche l'indennità di mora eventualmente riscossa. (La parola «concessionario» è stata così sostituita alla precedente «esattore» dall'art. 35 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999).

[3] Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.

[4] L'elenco di rimborso è consegna-

to al **concessionario** il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse. (La parola «concessionario» è stata così sostituita alla precedente «esattore» dall'art. 35 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999).

[5] Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse il **concessionario** annota nella scheda del contribuente l'avvenuta compensazione. (La parola «concessionario» è stata così sostituita alla precedente «esattore» dall'art. 35 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999).

[6] Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dal **concessionario** sotto la propria responsabilità fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si riferisce. (La parola «concessionario» è stata così sostituita alla precedente «esattore» dall'art. 35 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999).

[7] Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire mille.] (Comma abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999).

## Art. 42-bis

### *Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata (1)*

[1] Per l'esecuzione dei rimborsi pre-

visti dall'articolo 38, quinto comma, e dall'articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.

[2] Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.

[3] Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità e il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da rim-

borsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.

[4] Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle Finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.

[5] Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accredito in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), del D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accredito.

[6] I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi

dell'art. 51, lettera *i*) del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 171.

[7] Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.

[8] Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

(1) Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione si applica alle sole imposte sui redditi.

### **Art. 43**

#### *Recupero di somme erroneamente rimborsate*

[1] L'ufficio delle imposte procede mediante iscrizione in ruolo speciale, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu eseguito il rimborso o, se più ampio, non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti, dandone comunicazione al contribuente.

[2] Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 20. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.

[3] L'intendente di finanza dà comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento.

### **Art. 43-bis (1) (2) (3)**

#### *Cessione dei crediti di imposta*

1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell'articolo 44 sono dovuti al cessionario.

2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notifi-

cati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.

**3.** L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonché al concessionario del servizio della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all'articolo 78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 94, lett. b), della L 28/12/1995, n. 549.

(2) Vedi DM 30/09/1997, n. 384 in *“Finanza & Fisco” n. 42/97, pag. 4819* e CIR ABI del 27/05/1996, n. 14 con oggetto «La cessione dei crediti d'imposta - Art. 43-bis del DPR 29/09/1973, n. 602 - Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo - Art. 43-ter del DPR 29/09/1973, n. 602 - L 28/12/1995, n. 549, commi da 94 a 97)» in *“Finanza & Fisco” n. 22/96, pag. 2223*.

(3) Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione si applica alle sole imposte sui redditi.

### **Art. 43-ter (1) (2)**

#### *Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo*

**1.** Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

**2.** Nei confronti dell'amministrazione fi-

nanziaria la cessione delle eccedenze si considera effettuata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui esse emergono ed è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione stessa gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

**3.** Le eccedenze di imposta cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi i cui termini scadono a partire dalla data in cui la cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2.

**4.** Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti d'imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.

**5.** Si applicano le disposizioni del com-



ma 2 dell'articolo 43-*bis*.

(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 94, lett. b), della L 28/12/1995, n. 549.

(2) Vedi DM 30/09/1997, n. 384 in *“Finanza & Fisco” n. 42/97, pag. 4819* e CIR ABI del 27/05/1996, n. 14 con oggetto «La cessione dei crediti d'imposta - Art. 43-*bis* del DPR 29/09/1973, n. 602 - Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo - Art. 43-*ter* del DPR 29/09/1973, n. 602 - L 28/12/1995, n. 549, commi da 94 a 97)» in *“Finanza & Fisco” n. 22/96, pag. 2223*.

(3) Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione si applica alle sole imposte sui redditi.

#### **Art. 44**

##### *Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate (1)*

[1] Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 2,5 (2) per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.

[2] L'interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.

[3] L'interesse è calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.

(1) Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione si applica alle sole imposte sui redditi.

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 141, della L 23/12/1996, n. 662, gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dall'art. 44 del DPR 602/73, con successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrali, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento.

#### **Art. 44-*bis***

##### *Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata (1)*

[1] Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all'art. 42-*bis*, l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso.

[2] Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'art. 42-*bis*, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministro delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso art. 42-*bis*. Negli ordinativi concernenti il pa-

gamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.

[3] Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.

[4] La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'art. 42-bis, quarto comma.

(1) Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione si applica alle sole imposte sui redditi.

## TITOLO II RISCOSSIONE COATTIVA (1)

(1) Titolo interamente sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.)

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 45

##### *Riscossione coattiva (1)*

**1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

#### Art. 46

##### *Delega ad altro concessionario (1)*

**1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.**

**2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

#### Art. 47

##### *Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche (1)*

**1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni tassa e diritto.**

**2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore**

risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

### **Art. 48**

#### *Tasse e diritti per atti giudiziari (1)*

**1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.**

**2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

## **CAPO II**

### **ESPROPRIAZIONE FORZATA**

#### **SEZIONE I**

#### *Disposizioni generali*

### **Art. 49**

#### *Espropriazione forzata (1)*

**1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo.**

**2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili.**

**3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

### **Art. 50**

#### *Termine per l'inizio dell'esecuzione (1)*

**1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.**

**2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.**

**3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

**Art. 51***Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati (1)*

**1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore precedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore precedente ed al debitore.**

**2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore precedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.**

**3. Il concessionario può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

**Art. 52***Procedimento di vendita (1)*

**1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.**

**2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs.

26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

**Art. 53***Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione (1)*

**1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi centoventi giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.**

**2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

**Art. 54***Intervento dei creditori (1)*

**1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile (2).**

**2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.**

**3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per il primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla di-**

**stribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(2) **Codice di Procedura Civile**

**Art. 499**  
*Intervento*

[1] Oltre i creditori indicati nell'articolo precedente, possono intervenire nell'esecuzione gli altri creditori, ancorché non privilegiati.

[2] Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.

**Art. 55**

*Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati (1) (2)*

**1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile (3), il concessionario non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(2) Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, il divieto stabilito nel presente articolo, non si applica se il concessionario è una banca che procede all'espropriazione di beni immobili anche

per la tutela di crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza.

(3) **Codice di Procedura Civile**

**Art. 539**

*Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento*

[1] Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

[2] Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.

**Art. 553**

*Assegnazione e vendita di crediti*

[1] Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termini non maggiori di novanta giorni, il **giudice dell'esecuzione** le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. (*Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite alla precedente «pretore» dall'art. 93 del D.Lgs. 19/02/1998, n. 51 con effetto dal 02.06.1999*)

[2] Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.

[3] Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.

**Art. 56**

*Deposito degli atti e del prezzo (1)*

**1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di procedura civile (2), sono deposti-**

tati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.

2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.

3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(2) *Codice di Procedura Civile*

**Art. 498**

*Avviso ai creditori iscritti*

[1] Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.

[2] A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.

[3] In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.

**Art. 57**

*Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (1)*

1. Non sono ammesse:

a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile (2), fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;

b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile (3) relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(2) *Codice di Procedura Civile*

**Art. 615**

*Forma dell'opposizione*

[1] Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27.

[2] Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa.

[3] Questi fissa con decreto l'udienza di com-

parizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

(3) *Codice di Procedura Civile*

**Art. 617**

*Forma dell'opposizione*

[1] Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

[2] Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

**Art. 58**

*Opposizione di terzi (1)*

**1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura civile (2) deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.**

**2. L'opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a lui appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore.**

**3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino**

**al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:**

**a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;**

**b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;**

**c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(2) *Codice di Procedura Civile*

**Art. 619**

*Forma dell'opposizione*

[1] Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.

[2] Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

[3] Se all'udienza le parti non raggiungono un accordo, il giudice, quando è competente l'ufficio giudiziario al quale appartiene, provvede all'istruzione della causa a norma degli artt. 175

ss.; altrimenti fissa all'opponente un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all'ufficio giudiziario competente per valore.

### Art. 59

#### *Risarcimento dei danni (1)*

**1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.**

**2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

### Art. 60

#### *Sospensione dell'esecuzione (1)*

**1. Il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

### Art. 61

#### *Estinzione del procedimento per pagamento del debito (1)*

**1. Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento an-**

**teriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la quietanza rilasciata dal concessionario.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

## SEZIONE II

### *Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare*

### Art. 62

#### *Disposizioni particolari sui beni pignorabili (1)*

**1. I beni mobili indicati nel n. 4) del primo comma dell'articolo 514 del codice di procedura civile (2) possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall'articolo 2759 del codice civile (3).**

**2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'art. 2771 del CC (4) possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(2) *Codice di Procedura Civile*

### Art. 514

#### *Cose mobili assolutamente impignorabili*

[1] Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:



1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;

2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

### (3) *Codice Civile*

#### **Art. 2759**

##### *Crediti per le imposte sul reddito*

[1] I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta imputabile al reddito d'impresa, sopra i mobili che servono all'esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione dell'imprenditore.

[2] Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorché appartenenti a persona diversa dall'imprenditore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all'im-

prenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.

[3] Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrिवibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.

### (4) *Codice Civile*

#### **Art. 2771**

##### *Crediti per le imposte sui redditi immobiliari*

[1] I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'IRPEG e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.

[2] **Il privilegio previsto nel primo comma è limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.** (*Comma così sostituito dall'art. 34 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 al precedente che si riporta:*

*[2] Il privilegio previsto nel comma precedente è limitato alle imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno precedente. Se si tratta di ruoli suppletivi e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.)*

[3] Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la

ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.

### Art. 63

#### *Astensione dal pignoramento (1)*

**1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengono a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

### Art. 64

#### *Custodia dei beni pignorati (1)*

**1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile (2) e dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non può essere nominato custode.**

**2. Il concessionario può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.**

**3. In mancanza di persone idonee al-**

**l'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

#### (2) *Codice di Procedura Civile*

### Art. 520

#### *Custodia dei mobili pignorati*

[1] L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere **del tribunale** il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il **giudice dell'esecuzione** determina. (Le parole «del tribunale» sono state così sostituite alle precedenti «della pretura» e le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite alla precedente «pretore» dall'art. 95 del D.Lgs. 19/02/1998, n. 51 con effetto dal 02.06.1999)

[2] Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode.

### Art. 65

#### *Notifica del verbale di pignoramento (1)*

**1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.**

**2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

**Art. 66***Avviso di vendita dei beni pignorati (1)*

**1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.**

**2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.**

**3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

**Art. 67***Incanto anticipato (1)*

**1. Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione può autorizzare il concessionario a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 66.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

**Art. 68***Prezzo base del primo incanto (1)*

**1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.**

**2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

**Art. 69***Secondo incanto (1)*

**1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile (vedi nota 1 all'art. 55), i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

**Art. 70***Beni invenduti (1)*

**1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a**

trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.

**2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.**

**3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

### **Art. 71**

#### *Intervento degli istituti vendite giudiziarie (1)*

**1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario può avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (2).**

**2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

### **(2) Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile**

#### **Art. 159**

#### *Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni (1)*

[1] Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'art. 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'art. 592 del codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

[2] Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli artt. 520 secondo comma e 532 del codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria.

[3] Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti. (*Comma così sostituito dall'art. 87 della L. 26/11/1990, n. 353 con effetto dal 01.01.1993*).

(1) Cfr. il DM 11/02/1997, n. 109.

### **SEZIONE III**

#### *Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi*

#### **Art. 72**

#### *Pignoramento di fitti o pigioni (1)*

**1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile (2), l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al con-**

**cessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.**

**2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(2) **Codice di Procedura Civile**

#### **Art. 543**

*Forma del pignoramento*

[1] Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 ss..

[2] L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;

3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il **tribunale** competente; (*La parola «tribunale» è stata così sostituita alla precedente «pretore» dall'art. 96, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 19/02/1998, n. 51 con effetto dal 02.06.1999*)

4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al **giudice dell'esecuzione** del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'art. 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori. (*Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite alla precedente «pretore» dall'art. 96, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19/02/1998, n.*

*51 con effetto dal 02.06.1999*)

[3] Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'art. 501.

[4] L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del **tribunale** per la formazione del fascicolo previsto nell'art. 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314. (*Le parole «del tribunale» sono state così sostituite alla precedente «della pretura» dall'art. 96, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 19/02/1998, n. 51 con effetto dal 02.06.1999*)

#### **Art. 73**

*Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi (1)*

**1. Se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o si è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

#### **Art. 74**

*Vendita e assegnazione dei crediti pignorati (1)*

**1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per l'assegnazione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.**

**2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato,**

**pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, può cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilità.**

**3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

### **Art. 75**

#### *Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni (1)*

**1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile (2), se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto.**

**2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(2) *Codice di Procedura Civile*

### **Art. 547**

#### *Dichiarazione del terzo*

[1] Con dichiarazione all'udienza il terzo, personalmente o a mezzo di mandatario speciale,

deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

[2] Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

[3] Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

## **SEZIONE IV**

### *Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare*

### **Art. 76**

#### *Espropriazione immobiliare (1)*

**1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore superano complessivamente tre milioni di lire. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.**

**2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

### **Art. 77**

#### *Iscrizione di ipoteca (1)*

**1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo co-**

stituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio delle somme complessivamente iscritte.

2. Se le somme complessivamente iscritte a ruolo non superano il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

### Art. 78

#### *Avviso di vendita (1)*

1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:

*a)* le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;

*b)* la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;

*c)* l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 47;

*d)* il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;

*e)* l'ammontare delle somme complessivamente iscritte a ruolo, distinte

per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate;

*f)* il prezzo base dell'incanto;

*g)* la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;

*h)* l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;

*i)* l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

*l)* il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;

*m)* l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.

2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

### Art. 79

#### *Prezzo base e cauzione (1)*

1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (2).

2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del

**comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio del territorio (3).**

**3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile (4) è prestata al concessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(2) *DPR 26 aprile 1986, n. 131*

**Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro**

#### **Art. 52**

*Rettifica del valore degli immobili e delle aziende*

1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni. *(Comma così sostituito dall'art. 3, comma 135, lett. a) della L. 28/12/1995, n. 549).*

2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali è stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonché dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso. *(Comma così*

*sostituito dall'art. 3, comma 135, lett. a) della L. 28/12/1995, n. 549)*

3. L'avviso è notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.

4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a **settantacinque (1)** volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a **cento (2) (3)** volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

5. I moltiplicatori di **settantacinque (1)** e **cento (2) (3)** volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

(1) Coefficiente così elevato dall'art. 1 del DM 11/11/1989.

(2) Coefficiente così elevato dall'art. 1 del DM 11/11/1989.



(3) Cfr. per l'applicazione di tale moltiplicatore il DM 14/12/1991.

(3) Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 in via transitoria, e fino all'attivazione degli uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati dal comma 2 del presente articolo, sono svolti dagli uffici tecnici erariali.

(4) *Codice di Procedura Civile*

#### Art. 580

##### *Prestazione della cauzione*

[1] Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'art. 576, e avere depositato in cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.

[2] Se l'offerente non diviene aggiudicatario la cauzione e il deposito per le spese gli vengono restituiti dopo la chiusura dell'incanto.

#### Art. 80

##### *Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita (1)*

**1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.**

**2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del concessionario, il giudice può disporre che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

#### Art. 81

##### *Secondo e terzo incanto (1)*

**1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.**

**2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

#### Art. 82

##### *Versamento del prezzo (1)*

**1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.**

**2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs.

26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

### **Art. 83**

#### *Progetto di distribuzione (1)*

**1. Se vi è intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

### **Art. 84**

#### *Distribuzione della somma ricavata (1)*

**1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell'articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile (2).**

**2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell'articolo 596 del codice di procedura civile (3).**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(2) *Codice di Procedura Civile*

#### **Art. 510**

##### *Distribuzione della somma ricavata*

[1] Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del cre-

ditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.

[2] In caso diverso, la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione.

[3] Il residuo della somma ricavata è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.

(3) *Codice di Procedura Civile*

#### **Art. 596**

##### *Formazione del progetto di distribuzione*

[1] Se non si può provvedere a norma dell'art. 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.

[2] Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.

### **Art. 85**

#### *Assegnazione dell'immobile allo Stato (1) (2)*

**1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento.**

**2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del codice di**

procedura civile (3). Il termine per il versamento dell'eventuale conguaglio non può essere inferiore a sei mesi.

**3. In caso di mancato versamento dell'eventuale conguaglio nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(2) Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.

(3) *Codice di Procedura Civile*

#### **Art. 590**

##### *Provvedimento di assegnazione*

[1] Decorsi dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti.

[2] All'udienza il giudice, se vi sono domande di assegnazione, provvede su di esse, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

[3] Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'art. 586.

## **CAPO III**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI**

#### **Art. 86**

##### *Fermo di beni mobili registrati (1)*

**1. Qualora non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento di beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.**

**2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.**

**3. Chiunque circola con veicoli, autotrasporti o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 241, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

## CAPO IV PROCEDURE CONCORSUALI

### SEZIONE I

#### *Fallimento e liquidazione coatta amministrativa*

#### Art. 87

##### *Domanda di ammissione al passivo (1)*

**1. Se il debitore è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, l'ammissione al passivo della procedura.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

#### Art. 88

##### *Ammissione al passivo con riserva (1) (2)*

**1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (3).**

**2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.**

**3. Nella liquidazione coatta ammini-**

**strativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.**

**4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.**

**5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il n. 3 dell'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (4) ed il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 117 della medesima legge (5).**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(2) Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione non si applica se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

(3) *RD 16 marzo 1942, n. 267*

**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa**

#### Art. 101

##### *Dichiarazioni tardive di crediti*

[1] Anche dopo il decreto previsto nell'art. 97,

fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare i creditori possono chiedere con ricorso al giudice delegato l'ammissione al passivo.

[2] Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente e il curatore devono comparire davanti a lui nonché il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma. Possono intervenire gli altri creditori.

[3] Se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito è ammesso con decreto; altrimenti il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile.

[4] Il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile.

(4) *RD 16 marzo 1942, n. 267*

### **Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa**

#### **Art. 113**

##### *Ripartizioni parziali*

[1] Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare il novanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

1) ai creditori residenti all'estero per i crediti dei quali, essendo stato prorogato il termine, non sia ancora avvenuta la verifica;

2) ai creditori per i quali è stato ordinato l'accantonamento delle quote, nonché ai creditori ammessi con riserva di presentazione del titolo;

3) ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato

principale;

4) alle spese future ritenute necessarie dal giudice delegato ed alle somme occorrenti per soddisfare il compenso e le spese dovute al curatore.

(5) *RD 16 marzo 1942, n. 267*

### **Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa**

#### **Art. 117**

##### *Ripartizione finale*

[1] Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

[2] Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, nel caso previsto dal n. 3) dell'art. 113, se la condizione non si è ancora verificata, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché a suo tempo possa essere o versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori.

[3] Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta è depositata presso un istituto di credito. Il certificato di deposito vale quietanza.

#### **Art. 89**

##### *Esenzione dell'azione revocatoria (1)*

### **1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (2).**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(2) *RD 16 marzo 1942, n. 267***Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa****Art. 67***Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie*

[1] Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

[2] Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

[3] Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'Istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

**SEZIONE II***Concordato preventivo e amministrazione controllata***Art. 90***Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata (1) (2)*

**1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.**

**2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti dagli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(2) Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 la disposizione non si applica se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

**Art. 91***Espropriazione di navi e aeromobili*

[1] All'espropriazione di navi e aeromobili si applicano le norme di questo titolo sull'espropriazione immobiliare.

[2] Il termine ad adempiere fissato nel-

l'avviso di mora è ridotto a ventiquattro ore.

[3] La trascrizione dell'avviso di vendita deve essere eseguita nei registri e con le modalità previste dal codice della navigazione per il pignoramento.

[4] Il prezzo base dell'incanto è determinato dal pretore (*ora giudice dell'esecuzione*), sentito, secondo i casi, il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano.

[5] Non è applicabile l'art. 87 del presente decreto.

### **Art. 91-bis**

#### *Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi (1)*

1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.

2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresì, a darne comunicazione al debitore.

3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

(1) Articolo inserito dall'art. 5, comma 4, lett. e)

del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 30/97.

### **Art. 92**

#### *Ritardati od omessi versamenti diretti (1)*

[[1] *Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma, lettera c), o li effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del quaranta per cento delle somme non versate. La soprattassa è del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-bis, secondo comma, e 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600.*

[2] *Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.*

[3] *È fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9.]*

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

### **Art. 92-bis**

#### *Mancata o irregolare documentazione probatoria (1)*

[1. *È soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta*

*liquidata ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.]*

**(1)** Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del DL 31/05/1994, n. 330, conv., con mod., dalla L 27/07/1994, n. 473 ed ora abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

### **Art. 93**

#### *Versamenti ad ufficio incompetente (1)*

**[[1]]** È soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme versate:

a) *chi esegue i versamenti diretti ad esattoria incompetente;*

b) *chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle quali è prescritto il versamento diretto all'esattoria;*

c) *chi versa in esattoria somme delle quali è prescritto il versamento diretto ad una sezione di tesoreria.]*

**(1)** Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

### **Art. 94**

#### *Incompletezza delle distinte di versamento (1)*

**[[1]]** *Nei casi di incompletezza della*

*distinta prevista dall'art. 6 o del documento di conto corrente postale di cui all'art. 7 si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 18.000 a lire 120.000 (2).*

**[2]** *L'esattore è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio delle imposte.]*

**(1)** Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

**(2)** Importo così elevato dall'art. 8, comma 1, DL 30/09/1989, n. 332, conv., con mod., dalla L. 384/89.

### **Art. 95**

#### *Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte (1)*

**[[1]]** *Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto alla soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 92 quando sia stato omesso il versamento.]*

**(1)** Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

### **Art. 96**

#### *Pagamenti di crediti a contribuenti morosi (1)*

**[[1]]** *Per l'inosservanza della disposizione dell'art. 77, primo comma, si applica la pena pecuniaria pari a un decimo della somma corrisposta.]*

**(1)** Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere



dal 01.04.1998.

### **Art. 97**

#### *Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli*

*[[1] Per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare è superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.800.000.] (1)*

*[[2] Del mancato pagamento l'esattore deve dare comunicazione all'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si è verificata la morosità.] (1)*

*[[3] Se il mancato pagamento è posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali l'intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma.] (1)*

*[[4] La dichiarazione di fallimento può essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali di cui all'art. 34 purché si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente.] (1)*

*[[5] Non si fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica.] (1)*

**[6]** Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati noti-

ficati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10 milioni.

*[[7] La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacità prevista nell'art. 2641 del codice civile nonché la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma dell'art. 140 del codice penale.] (1)*

(1) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

### **Art. 98**

#### *Applicazione delle sanzioni (1)*

*[[1] Gli uffici delle imposte provvedono, con provvedimento motivato notificato al contribuente, all'applicazione delle pene pecuniarie e della soprattassa e a fare rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni costituenti reato.*

*[[2] Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.*

[3] *Le pene pecuniarie e soprattasse irrogate dagli uffici delle imposte sono iscritte in ruoli speciali entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.*

[4] *Se è stato proposto ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario, il provvedimento si considera definitivo dopo sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte di appello o dell'ultima decisione non impugnata.*

[5] *Le soprattasse dovute ai sensi dell'art. 92 sono iscritte direttamente in ruolo speciale in base alla dichiarazione alla quale i ritardati od omessi versamenti si riferiscono.*

[6] *Al pagamento delle soprattasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza.*

[7] *L'ammontare delle pene pecuniarie e delle soprattasse spetta in ogni caso allo Stato.]*

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

## TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 99

*Versamento delle ritenute sui dividendi*

[1] *Le ritenute alla fonte sugli utili in-*

*dicati nell'art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la cui distribuzione è deliberata anteriormente al 1° gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.*

### Art. 100

*Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi*

[1] *Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, seguivano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.*

[2] *Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell'articolo 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974 rimangono in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.*

[3] *Per i ricorsi proposti dal 1° gennaio 1974 si applicano le disposizioni dell'art. 15 del presente decreto.*

[4] *Le disposizioni dell'articolo 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.*

[5] *La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi è ripartita in due rate consecutive con le scadenze indicate nell'art. 18.*

[6] *Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico del contribuente.*

**Art. 100-bis***Acconti di imposte sui redditi  
dell'anno 1974*

[1] I soggetti che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell'anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalità stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all'anno 1974 o al primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.

[2] Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attività delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 né per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle società cooperative e loro consorzi esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

[3] Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti non sono dovuti quando l'ammontare degli acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter, non supera le lire ventimila.

[4] Nei casi di trasformazione o fusione di società, avvenute posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti

preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorché l'iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti.

**Art. 100-ter***Ammontare degli acconti*

[1] Gli acconti d'imposta sono dovuti nella misura:

a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell'art. 8, terzo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;

b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);

c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;

d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1;

e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.

[2] L'aliquota di cui alla lettera a) è ridotta al 7,50 per cento per i soggetti indicati negli articoli 6 e 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

[3] Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell'anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.

[4] Dall'ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lettera c) del primo comma è dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi degli artt. 128 e 143 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi.

### **Art. 100-*quater***

#### *Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l'anno 1974*

[1] Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dall'Irpef o dall'Irpeg dovute per l'anno 1974 o per il primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.

[2] Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di società ed associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo, dall'Irpef dovuta da ciascun socio o associato.

[3] Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati sono detratti dall'Ilor dovuta per l'anno 1974.

[4] Nei casi di trasformazione, e di fusione di cui agli artt. 15, secondo comma, e 16, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle società trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall'Irpef dovuta da ciascun socio o associato della società risultante dalla trasformazione o fusione o della società incorporante.

[5] Se gli acconti d'imposta sono di

ammontare superiore alle imposte, cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1974 o agli accertamenti d'ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, il rimborso sarà effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute per il periodo d'imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo d'imposta successivo.

### **Art. 100-*quinqüies***

#### *Riscossione degli acconti*

[1] Gli acconti di imposta di cui all'art. 100-*bis* sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta all'autorizzazione dell'Intendente di Finanza prevista dall'art. 11, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[2] La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venir meno il diritto alla riscossione dell'intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.

[3] Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate speciali cartelle di pagamento recanti l'annotazione «*acconti di imposta per l'anno 1974*».

[4] Per la riscossione degli acconti di imposta di cui all'art. 100-*bis* si applicano

le disposizioni del presente decreto.

### **Art. 100-sexies**

*Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l'anno 1974*

[Articolo abrogato dall'art. 16 della L 02/12/1975, n. 576.]

### **Art. 101**

*Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi*

[1] I termini per proporre ricorsi o istanze, pendenti al 1° gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

### **Art. 102**

*Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi*

[1] Per i tributi di cui all'art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 196, 197, 207, 211, e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

### **Art. 103**

*Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato*

[1] Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l'esecutorietà dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonché ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura, ferma restando l'autonomia degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate agli esattori, circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione.

### **Art. 104**

*Disposizioni abrogate*

[1] A decorrere dal 1° gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.

### **Art. 105**

*Entrata in vigore*

[1] Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.

## Appendice Legislativa

### **D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 recante**

«Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337» Capo II (Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo) e Capo III (Disposizioni transitorie e finali) ..... pag. 65

### **D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129**

«Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, a norma dell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146» ..... pag. 79

### **D.L. 11 marzo 1997, n. 50, conv., con mod., dalla L 9 maggio 1997, n. 122**

Art. 4 (Versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione) ..... pag. 81

### **D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241**

«Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'IVA, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», Capo III (Disposizioni in materia di riscossione) e Capo IV (Disposizioni in materia di rimborsi) ..... pag. 82

### **D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445**

«Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo» ..... pag. 93

**Si riportano il Capo II e III del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 recante: «*Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337*»**

## CAPO II

### ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

#### Art. 17

##### *Entrate riscosse mediante ruolo*

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.

2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali.

3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 18

##### *Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*

1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.

#### Art. 19

##### *Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi*

1. Le disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 15-bis, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42-bis, 43-bis, 43-ter,

44 e 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle sole imposte sui redditi.

### **Art. 20**

#### *Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato*

**1.** Le disposizioni contenute negli articoli 20, come sostituito dall'articolo 8 del presente decreto, e 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.

### **Art. 21**

#### *Presupposti dell'iscrizione a ruolo*

**1.** Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'articolo 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.

### **Art. 22**

#### *Decreti di attuazione*

**1.** I decreti previsti dagli articoli 12, comma 2, 24, commi 1 e 2, 25, comma 2, 28, comma 3, 30 e 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dal presente decreto, sono adottati dal Ministero delle finanze anche per le entrate diverse dalle imposte sui redditi.

**2.** I decreti attuativi previsti dal presente decreto sono adottati entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

**3.** Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 **(1)**.

#### **Nota (1)**

*DL 30 dicembre 1993, n. 557, conv., con mod., dalla L 26 febbraio 1994, n. 133*

#### **Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994**

### **Art. 13**

#### *Interessi per rapporti di credito e debito di imposta*

**1.** Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento.

**2.** Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono dovuti nella misura del 6 per cento.

**3.** Il Ministro delle finanze è autorizzato a determinare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura degli interessi di cui ai commi 1 e 2, dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1995.



**Art. 23***Termini di decadenza*

1. Le disposizioni previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 6 del presente decreto, si applicano esclusivamente alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto.

**Art. 24***Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali*

1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.

2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.

3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.

4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25.

5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario.

6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 (1) e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario.

8. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

---

**Nota (1)***Codice di Procedura Civile***Art. 442 (1) (2)***Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie*

[1] Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti

le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

[2] Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 12 aprile 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 442 nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'Istat per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 196 del 27 aprile 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 442 nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito.

### Art. 25

#### *Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali*

1. I contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:

a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunica-

zione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;

b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

2. Dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

### Art. 26

#### *Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi*

1. Per le entrate tributarie diverse da quelle dello Stato e per quelle non tributarie la rateazione delle somme iscritte a ruolo è concessa in conformità delle singole disposizioni che le regolano; in ogni caso, la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

### Art. 27

#### *Accessori dei crediti previdenziali*

1. In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

bre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.

2. All'articolo 35, quinto comma, primo periodo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (1), dopo il numero «26», è aggiunto il seguente: «27,».

---

#### Nota (1)

*L 24 novembre 1981, n. 689*

#### Modifiche al sistema penale

##### Art. 35

*Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria*

[1] Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

[2] Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

[3] Per le altre violazioni, quando viene accer-

tato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

[4] Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

[5] Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. [*L'esecuzione forzata, quando non è diversamente stabilito, è regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile.*] (Il numero «27,» è stata aggiunto dall'art. 27, comma 2 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46. Il secondo periodo è stato abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46)

[6] L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.

[7] Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.

[8] La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

[ [9] *Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonché per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e*

delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'articolo 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.] (Comma abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46).

## Art. 28

### *Sospensione amministrativa della riscossione*

**1.** In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore può, con provvedimento motivato, sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (**1**).

#### Nota (1)

*D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546*

**Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30/12/1991, n. 413**

## Art. 2

### *Oggetto della giurisdizione tributaria*

**1.** Sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie concernenti:

- a) le imposte sui redditi;
- b) l'imposta sul valore aggiunto, tranne i casi di cui all'art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed i casi in cui l'imposta è riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;
- c) l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
- d) l'imposta di registro;
- e) l'imposta sulle successioni e donazioni;

- f) le imposte ipotecaria e catastale;
- g) l'imposta sulle assicurazioni;
- g-bis) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; (*lettera inserita dall'art. 3, comma 37, della L. 28 dicembre 1995, n. 549*)
- h) i tributi comunali e locali;
- i) ogni altro tributo attribuito dalla legge alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie.

**2.** Sono inoltre soggette alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti le sovrainposte e le imposte addizionali nonché le sanzioni amministrative, gli interessi e altri accessori nelle materie di cui al comma 1.

**3.** Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

## Art. 29

### *Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie*

**1.** Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.

**2.** Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del

presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.

3. Ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto.

### Art. 30

#### *Esito negativo del terzo incanto nell'espropriazione forzata immobiliare*

1. La disposizione prevista dall'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.

2. Negli altri casi, se nelle procedure di espropriazione forzata immobiliare il terzo incanto ha esito negativo, il procedimento si estingue qualora, nel termine di sessanta giorni da tale incanto, il concessionario non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere ad un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.

### Art. 31

#### *Limiti all'applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali*

1. Le disposizioni previste dagli arti-

coli 88 e 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dall'articolo 16 del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

### Art. 32

#### *Riscossione spontanea a mezzo ruolo*

1. La riscossione spontanea mediante ruolo viene effettuata nel numero di rate previsto nelle disposizioni relative alle singole entrate; le modalità di formazione dei relativi ruoli sono stabilite con il decreto previsto nell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 4 del presente decreto.

2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

## CAPO III

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 33

#### *Modifica dell'articolo 2752 del codice civile*

1. Nell'articolo 2752 del codice civile (1) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi,

diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.»;

b) il secondo comma è soppresso.

## Nota (1)

### Codice Civile

#### Art. 2752

*Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali*

**[1] Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente. (Comma così sostituito dall'art. 33, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 al precedente che si riporta:**

*[1] Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente.)*

*[2] Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli*

*ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.] (Comma soppresso dall'art. 33, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46)*

**[3] Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.**

**[4] Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.**

#### Art. 34

### *Modifica dell'articolo 2771 del codice civile*

**1.** Il secondo comma dell'articolo 2771 del codice civile (**vedi pag. 43**) è sostituito dal seguente: «Il privilegio previsto nel primo comma è limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.».

#### Art. 35

### *Denominazioni*

**1.** Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «esattore» e: «esattoria» sono sostituite, dove compaiono, dalla parola: «concessionario».

#### Art. 36

### *Disposizioni transitorie*

**1.** Fino all'entrata in vigore del regola-

mento previsto nell'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 4 del presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e degli enti locali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo per gli importi individuati con il regolamento previsto nell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (1).

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 6 del presente decreto, si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.

3. Per le entrate amministrate dal dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione degli uffici delle entrate la sospensione prevista dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 15 del presente decreto, è disposta dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha provveduto all'iscrizione a ruolo.

4. Il divieto stabilito nell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, non si applica se il concessionario è una banca che procede all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza.

5. In via transitoria, e fino all'attivazio-

ne degli uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati dall'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici tecnici erariali.

6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile (**vedi pag. 72 e pag. 43**), nel testo anteriormente vigente.

8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle procedure di espropriazione promosse a norma del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto, sono svolte dal pretore.

9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.

10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della cessione si applicano le disposizioni del presente decreto, a partire dalla

data della sua entrata in vigore.

---

**Nota (1)**

*L 8 maggio 1998, n. 146*

**Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario**

**Art. 16**

*Crediti tributari di modesta entità*

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

2. Con regolamento da emanare (1) ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione.

(1) Vedi il DPR 16/04/1999, n. 129 **riportato a pag. 79**.

**Art. 37**

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati gli articoli 13, 15, secondo comma, 18, 23, 27, 29, secondo comma, 40, e 42, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 35, quinto comma, secondo periodo, e nono comma della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (**vedi pag. 69**), l'articolo 2, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (1), e l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 (2).

---

**Nota (1)**

*DL 9 ottobre 1989, n. 338, conv., con mod., dalla L 7 dicembre 1989, n. 389*

**Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati**

**Art. 2**

*Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva*

[1. *Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed ai relativi accessori di legge.* (1)

2. *Costituiscono, altresì, titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di*



legge dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani. (1)

3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'art. 642, primo comma, del predetto codice, così come previsto dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11. (1)

4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Le ingiunzioni emesse ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, gli attestati e le certificazioni necessari per l'emissione dei decreti ingiuntivi di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, elaborati meccanicamente, possono essere sottoscritti a stampa dal funzionario delegato dal presidente degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Parimenti possono essere sottoscritte a stampa tutte le comunicazioni elaborate meccanicamente. (1)

5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli

esecutivi, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del servizio centrale della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 67 del decreto stesso. (1)

6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi è ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. (1)

7. In attesa dell'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso. (1)

8. Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da parte degli enti stessi, durante il periodo di vigenza del sistema di cui al comma 7, di una tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso pari al cinquanta per cento dell'importo di ogni rata. Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro la data di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, secondo le procedure previste dal codice di procedura civile. Il limite del cinque per cento all'incremento degli aggi previsto dall'art. 2, comma 7, del D.L. 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 febbraio 1989, n. 44, non ha effetto per le riscossioni di cui al presente articolo. (1)

9. (Comma abrogato)

10. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento

*dei contributi e dei premi. (1)]*

**11.** Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

**12.** È elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'art. 13, primo comma, del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

*[13. I crediti di importo non superiore a lire 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione. (1)]*

**14.** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso. (1)]

**15.** Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti allo SCAU, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezza-

dri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.

**16.** Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione.

**17.** Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.

**18.** La misura del contributo di cui all'art. 25, L. 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.

**19.** I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono tenuti, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle dichiarazioni di cui al citato art. 14 all'INPS e all'INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite dall'INPS e dall'INAIL, o in unica soluzione, entro il termine del 31 dicembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 31 dicembre 1989. Per la rateazione si applicano le disposizioni previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni interessate comporta la decadenza dei benefici connessi al differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all'INPS e all'INAIL alle sca-

denze sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma relative alle quote di reddito non dichiarate o non rettifiche dagli istituti previdenziali anteriormente al 31 luglio 1989 non sono applicati interessi e sanzioni di legge.

(1) Comma abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 a decorrere da 01.07.1999.

## Nota (2)

*DL 13 maggio 1991, n. 151, conv., con mod.,  
dalla L 12 luglio 1991, n. 202*

## Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica

### Art. 11

#### *Disposizione in materia di riscossione*

1. Se più soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte dirette, dei tributi locali e delle altre entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sarà iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresì notificare l'avviso di mora di cui all'articolo 46 del decreto n. 602 del 1973.

2. Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente responsabili del pagamento sono in numero supe-

riore a tre, i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati di due mesi per ogni soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo.

3. Nell'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel terzo periodo, prima della parola «sospende» è inserita la parola «non»;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato, notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati; la decisione dell'intendente di finanza è definitiva».

4. I termini di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la resa del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 1990, sono prorogati di tre mesi.

4-bis. La Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio competente, può disporre, in tutto o in parte, la sospensione della riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 nonché dei relativi avvisi di mora, fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. La sospensione può essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. (Comma inserito dall'art. 12, comma 1-ter, del DL 08/08/1996, n. 437, conv., con mod., dalla L 24/10/1996, n. 556).

[5. Il ricorso contro il ruolo formato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 67, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché contro i relativi avvisi di mora è proposto davanti alla commissione tributaria. Il ricorso non sospende la riscossione; tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente, ha facoltà di sospendere la riscossione, in tutto o in parte fino alla

*decisione della commissione di primo grado, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. La sospensione può essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.]* (Questo comma ora esplicitamente abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, era già da ritenersi parzialmente soppresso per effetto dell'inserimento del comma 4-bis che lo precede).

**6.** I provvedimenti di dilazione emessi dagli intendenti di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1990 e poste a carico dello Stato per effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Gli intendenti di finanza emetteranno appositi decreti di annullamento dei crediti a norma dell'articolo 267 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. La relativa regolazione contabile viene effettuata nell'anno 1991 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1990, mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

**6-bis.** I concessionari del Servizio centrale della riscossione sono autorizzati a collegarsi al sistema informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari o in modo diretto, per acquisi-

re le informazioni utili al fruttuoso esperimento degli atti esecutivi nei confronti dei contribuenti. I collegamenti devono altresì consentire all'Amministrazione finanziaria di disporre in modo tempestivo dei dati relativi ai versamenti diretti effettuati dai contribuenti ed alla situazione di riscossione degli articoli di ruolo.

## **Art. 38**

### *Norma di coordinamento*

**1.** Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, abrogate dal presente decreto, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

b) i riferimenti contenuti nelle norme ai ruoli principali, suppletivi e speciali, già disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si intendono effettuati ai ruoli ordinari di cui all'articolo 11 del medesimo decreto n. 602 del 1973, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto.

## **Art. 39**

### *Entrata in vigore*

**1.** Il presente decreto legislativo, entra in vigore il 1° luglio 1999.

**Si riporta il testo del D.P.R. del 16 aprile 1999, n. 129 recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, a norma dell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146»**

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129

**Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, a norma dell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (in G.U. n. 109 del 12/05/1999)**

**IL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA**

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (**vedi pag. 74**), il quale dispone che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei crediti comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione;

Considerato che per i tributi erariali, regionali e locali di ogni specie, non ancora accertati o non pagati sino al 31 dicem-

bre 1997, si ritiene opportuno abbandonare, per economicità dell'azione amministrativa, gli importi fino a lire ventimila, concernenti il solo tributo;

Visto che il citato articolo 16, comma 2, della legge n. 146 del 1998 (**vedi pag. 74**) dispone, altresì, che gli importi dei crediti da abbandonare possano comprendere anche le sanzioni amministrative e gli interessi;

Considerato che per abbandonare i crediti di tributo fino a lire ventimila non ancora accertati dall'Amministrazione occorre abbandonare crediti per sanzioni ed interessi moratori mediamente pari a lire dodicimila per un totale complessivo di lire trentaduemila e che nei limiti di tale importo, per economicità dell'azione amministrativa, è opportuno abbandonare i crediti comunque non accertati o non corrisposti fino al 31 dicembre 1997;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 gennaio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei

Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

**EMANA**

il seguente regolamento:

**Art. 1**

**1.** Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo

fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila.

**2.** Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

**3.** La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## **Il testo dell'art. 4 (*Versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione*) del Decreto Legge dell'11 marzo 1997, n. 50, conv., con mod., dalla L 9 maggio 1997, n. 122 recante: «*Disposizioni tributarie urgenti*»**

### **Art. 4**

#### *Versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione*

1. Nelle operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-*bis*, secondo comma, e 2504-*decies*, primo comma, primo periodo, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si in-

tendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione.

**1-bis.** Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni di fusione e scissione che interessino le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

**1-ter.** All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'articolo 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«6-*bis*) alle società con un numero di soci non inferiore a 100».

**Si riportano il Capo III e IV del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»**

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

#### SEZIONE I

#### *Versamento unitario e compensazione*

#### Art. 17

#### Oggetto (1)

1. I contribuenti [titolari di partita IVA] eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. (Le parole «titolari di partita IVA» sono

state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422 a decorrere dal 01.01.1999).

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, **alle relative addizionali** e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 [ , primo comma, ] del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (vedi pag. 10); **per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;** (le parole « , alle relative addizionali » sono state inserite dall'art. 1, comma 10 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360; le parole « , primo comma, » sono state soppresse e le parole da «per le ritenute» fino alla fine della lettera sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422);

b) all'imposta sul valore aggiunto do-



vuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

[d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.] (lettera aggiunta dall'articolo 50, comma 7 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 ed ora soppressa dall'articolo 1, comma 10 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360);

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrare da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (2);

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20.

**h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modifica-**

**zioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. (Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1) del D.Lgs. 3/03/1998, n. 56 con effetto a decorrere dal 01.01.1998).**

**h-ter) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. (Lettera aggiunta dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 26/02/1999, n. 60, a decorrere dal 01.01.2000)**

**h-ter2) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze (Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 24/03/1999, n. 81).**

**2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56 con effetto a decorrere dal 01.01.1998).**

(1) Ai sensi dell'art. 1 del DPCM 07/01/1999 il termine per l'ammissione alla compensazione di cui al presente articolo 17 dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, fissato all'anno 2000 dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 241/97, è anticipato

all'anno 1999.

## Nota (2)

*DPR 22 dicembre 1986, n. 917*

### Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi

#### Art. 49

##### *Redditi di lavoro autonomo*

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo, diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto è

costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;

f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12/06/1973, n. 349 (*lettera aggiunta dall'art. 4, comma 1, DL 14/03/1988, n. 70 conv., con mod., dalla L. 154/88*).

3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23/03/1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.

#### Art. 18

##### *Termini di versamento*

1. Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno **sedici** del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo **(1)** (*La parola «sedici» è stata così sostituita alla precedente «15» dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422 a decorrere dal 01.01.1999*).

2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.

3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, **nonché il termine previsto dal-**

**l'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.** (*Le parole da «, nonché» fino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).*

**4.** I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

**(1)** Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DL 12/06/1998, n. 181, conv., con mod., dalla L. 03/08/1998, n. 271 (in *“Finanza & Fisco” n. 30/98, pag. 3559*) per il mese di giugno 1998, tale termine è fissato al 19 giugno.

## **Art. 19**

### *Modalità di versamento mediante delega*

**1.** I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.

**2.** La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti desti-

natari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.

**3.** La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'articolo 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.

**4.** Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

**5.** Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 (vedi *“Finanza & Fisco” n. 3/94, pag. 92*), nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessi-

vo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento può essere conferita all'Ente poste italiane, secondo modalità e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto.

## Art. 20

### *Pagamenti rateali*

1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, **ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto**, possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. *(Le parole da «, ad eccezione» fino a «valore aggiunto,» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).*

2. La misura dell'interesse è pari al tas-

so previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (**vedi pag. 15**), maggiorato di un punto percentuale.

3. La facoltà del comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 1.

4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno **sedici** di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. *(La parola «sedici» è stata così sostituita alla precedente «15» dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422 a decorrere dal 01.01.1999).*

5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395 (1), riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale.

#### Nota (1)

*DPR 4 settembre 1992, n. 395*

**Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della Legge 30/12/1991, n. 413**

#### Art. 3

*Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale*

1. Il sostituto di imposta rilascia ricevuta del-

l'apposita dichiarazione e della scheda di cui all'art. 2, commi 2 e 7. Le ricevute devono essere conformi ai modelli approvati con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2.

**2.** Il sostituto di imposta controlla, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri dal reddito complessivo, alle detrazioni ed ai crediti di imposta. Successivamente, il sostituto di imposta, tenendo conto anche dei redditi direttamente erogati e delle relative ritenute d'acconto operate, effettua, ai sensi delle disposizioni vigenti, la liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale.

**3.** Entro il 15 maggio il sostituto consegna al dichiarante copia della dichiarazione, controllata ed elaborata, contenente anche i dati identificativi del sostituto stesso ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale. Nel prospetto, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio finale, sono indicati anche gli importi dei versamenti d'acconto eventualmente dovuti.

**4.** Il prospetto di liquidazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2, deve essere sottoscritto dal sostituto di imposta o da chi ne ha la rappresentanza legale o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.

**5.** L'imposta, che dal prospetto di cui al comma 4 risulta a debito, compresa la prima rata di acconto, è trattenuta sulla retribuzione corrisposta nel mese di giugno ed aggiunta alle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese. L'importo dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale, compresa la relativa prima rata di acconto, va trattenuto dalla retribuzione corrisposta nello stesso mese di giugno e versato con le modalità per lo stesso previste. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute

dovute dal dichiarante nel mese di giugno, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto nei confronti di tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborserà gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta fino ad esaurimento dei rimborsi medesimi. In tal caso, in presenza di una pluralità di aventi diritto, il sostituto d'imposta procede ai rimborsi, con cadenza mensile, sulla base di una percentuale, eguale per tutti i dipendenti assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare; l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese è calcolato al netto dei compensi di cui agli articoli 6 e 18.

*[6. Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. g) del DL 31/05/1994, n. 330, conv., con mod., dalla L 27/07/1994, n. 473.]*

*[7. Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. g) del DL 31/05/1994, n. 330, conv., con mod., dalla L 27/07/1994, n. 473.]*

**8.** Se nell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il sostituto d'imposta riscontri che la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'importo risultante a debito, comprensivo del contributo al Servizio sanitario nazionale e della prima rata di acconto, la parte residua è trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce. Nel mese di luglio il sostituto d'imposta tiene conto di ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente indicati nel prospetto di cui al comma 4. In tal

caso si applica, nei riguardi del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute dal contribuente, che è versata nei termini e con le modalità previsti per le somme stesse; non si applica l'interesse dell'1 per cento.

9. L'importo della seconda rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. Si applica l'interesse dell'1 per cento, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce.

### Art. 21

#### *Adempimenti delle banche*

1. Entro il **quinto** giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi. *(La parola «quinto» è stata così sostituita alla precedente «quarto» dall'art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422 a decorrere dal 01.01.1999).*

2. Entro il termine di cui al comma 1 la banca predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all'articolo 22 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità applicative nonché i criteri per i controlli relativi all'esecuzione

del servizio da parte delle banche e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati.

### Art. 22

#### *Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari*

1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.

2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.

3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.

4. La compensazione di cui all'articolo 17 può operare soltanto dopo l'emanaione dei decreti indicati nel comma 3.

### Art. 23

#### *Pagamento con mezzi diversi dal contante*

1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai

sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.

2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

## SEZIONE II

### *Disposizioni relative al periodo transitorio*

#### **Art. 24**

##### *Modalità di versamento*

1. Fino al 31 dicembre 1998, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata. *(Le parole «al 31 dicembre 1998» sono state così sostituite alle precedenti dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).*

2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 10; le somme di cui all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato.

3. I concessionari, per le somme di cui

al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalità stabilite dal regolamento previsto al comma 10.

4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*.

5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, tenendo altresì conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602 **(vedi pag. 13)**.

7. Le disposizioni contenute nell'articolo 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante.

8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non più di tre anni e può essere rinnovata tacitamente.

9. All'attivazione della riscossione

mediante conferimento all'Ente poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione, si provvederà successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 19, comma 5.

**10.** Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente Capo e dell'articolo 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, le modalità di versamento in tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'articolo 22.

## Art. 25

### *Decorrenza e garanzie*

**1.** Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire **dal mese di maggio 1998**. Sono ammessi alla compensazione:

a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;

b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali, **nonché i soggetti non titolari di partita IVA** (le parole «, nonché i soggetti non titolari di partita Iva» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 1) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422);

c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (**1**). (Le parole «dal mese di maggio 1998» sono state così sostituite alle precedenti

«dall'anno 1998» dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56 con effetto a decorrere dal 01.01.1998).

**2.** Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

**3.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio.

**4.** I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. **La garanzia è prestata ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.** [La garanzia è prestata in favore dell'ufficio tributario competente al rimborso e copre qualsiasi credito vantato dall'ufficio stesso, indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia è stata prestata.] [La garanzia deve avere la durata di un quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello in cui il rimborso è stato eseguito.] (Il secondo periodo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56 con effetto a decorrere dal 01.01.1998; il terzo peri-



*odo è stato soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 2) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422; il quarto periodo è stato soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56 con effetto a decorrere dal 01.01.1998).*

(1) Ai sensi dell'art. 1 del DPCM 07/01/1999 il termine per l'ammissione alla compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/97 dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, fissato all'anno 2000 dal presente art. 25, comma 1, lettera c), è anticipato all'anno 1999.

### SEZIONE III

#### *Sanzioni*

#### **Art. 26**

#### *Sanzioni al concessionario*

1. In caso di minore versamento alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo delle somme riscosse dal concessionario direttamente ovvero pagate per delega alle banche si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. In caso di ritardato invio dei dati di cui all'articolo 21, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000.000 per ogni giorno di ritardo; la stessa sanzione si applica in caso di irregolarità che non consentano l'attribuzione delle somme agli enti destinatari.

3. I casi di reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni, eseguite nell'ambito delle attività di riscossione, costituiscono specifica causa di decadenza dalla concessione.

### SEZIONE IV

#### *Disposizioni varie*

#### **Art. 27**

#### *Comitato di indirizzo*

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito un comitato di indirizzo, controllo e valutazione dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Il comitato è nominato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; del comitato fa parte il Ministro delle finanze con funzioni di presidente.

3. Il comitato, sulla base delle risultanze gestionali del sistema introdotto, propone modifiche al presente decreto legislativo.

#### **Art. 28**

#### *Versamenti in favore di enti previdenziali*

1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano a decorrere dal 1999 anche all'INAIL, all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

2. Con decreto emanato dalle stesse autorità ministeriali, la decorrenza di cui al comma 1 può essere modificata, tenen-

do conto di esigenze organizzative.

### **Art. 29**

#### *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto valutati in lire 300 miliardi per il 1998, in lire 630 miliardi per l'anno 1999 e in lire 1.200 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA**

#### **DI RIMBORSI**

### **Art. 30**

#### *Rimborso del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio*

1. In caso di separazione legale o di divorzio il rimborso del credito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante da una precedente dichiarazione congiunta, può essere attribuito, per la quota di sua competenza, a ciascun coniuge personalmente. A tal fine, il coniuge che intende avvalersi di tale disposizione deve dare comunicazione scritta all'ufficio dell'Amministrazione finanziaria al quale è

stata presentata la dichiarazione congiunta, della separazione legale o del divorzio sopravvenuti.

### **Art. 31**

#### *Rimborso del credito IVA*

1. All'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'esecuzione dei rimborsi, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I rimborsi previsti nell'articolo 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalità stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità stabilite dall'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (*omissis*), e dai relativi regolamenti di attuazione.».

**Il testo del D.P.R. del 10 novembre 1997, n. 445 recante: «Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo»**

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445 (1)

**Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo (in G.U. n. 298 del 23/12/1997)**

(1) Vedi Risoluzione n. 165/E del 02/11/1998 in *“Finanza & Fisco”* n. 42/98, pag. 4878.

**IL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA**

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto l'articolo 3, comma 137, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione del regolamento concernente la disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei versamenti successivi e la semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi nell'Adunanza del 14 luglio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle fi-

nanze.

**EMANA:**

il seguente regolamento:

**Art. 1**

*Scomputo delle eccedenze di versamento del sostituto di imposta*

1. Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto a quanto effettivamente trattenuto ha facoltà di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi. Tale scomputo è consentito dai versamenti delle ritenute relative alle stesse categorie di reddito.

2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso nella dichiarazione prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche ricorrendo alle procedure indicate nel decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.

3. Il diritto di scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza è esercitato per l'intero ammontare dell'eccedenza stessa. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.

4. La parte dell'eccedenza riportata che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo di imposta successivo costituisce eccedenza per il periodo stesso ed è oggetto di ulteriore scelta tra il riporto

ed il rimborso.

5. Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, o se la dichiarazione non è presentata, il sostituto di imposta può chiederne il rimborso a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Sull'eccedenza computata in diminuzione dei versamenti non competono interessi. Se è richiesto il rimborso competono gli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con decorrenza dal secondo semestre successivo, rispettivamente, alla data di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta o a quella di presentazione dell'istanza di rimborso prevista dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

**Art. 2**

*Semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta*

1. I sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a due milioni di lire effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta alle scadenze di seguito indicate:

a) entro il termine stabilito per il versamento della prima rata di acconto delle imposte sui redditi per le ritenute operate

nei mesi da gennaio ad aprile;

b) entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi per le ritenute operate nei mesi da maggio ad ottobre;

c) entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi per le ritenute operate nei mesi di novembre e dicembre.

**2.** I sostituti di imposta di cui al comma 1 adempiono all'obbligo di presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, mediante compilazione di una apposita sezione della dichiarazione dei redditi.

**3.** Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti indicati al comma 1, il sostituto di imposta è tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e non può av-

valersi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

### **Art. 3**

#### *Efficacia temporale*

**1.** Le disposizioni indicate negli articoli 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta 1998 (1).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

#### **Nota (1)**

Articolo così sostituito dall'art. 1 del DPR 08/07/1998, n. 263 al precedente che si riporta:

«**1.** *Le disposizioni indicate negli articoli 1 e 2 hanno effetto a partire dall'inizio del primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.*»